

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (RM) SIRENA | Presidente |
| (RM) SCIUTO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) ACCETTELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) CARATELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) CHERTI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 28/05/2021

Esame del ricorso n. 1728883/2020 del 30/12/2020

proposto da [REDACTED]

nei confronti di [REDACTED]



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (RM) SIRENA | Presidente |
| (RM) SCIUTO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) ACCETTELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) CARATELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) CHERTI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 28/05/2021

FATTO

1. In data 17.10.2012 la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da estinguere mediante cessione del quinto dello stipendio per un importo complessivo di euro 15.456,00, da rimborsare in n. 84 rate. A gennaio 2016 parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 39.

Con ricorso del 30.12.2020, preceduto da reclamo del 27.10.2020, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b., per un importo complessivo di euro 1.526,04, comprensivo di euro 724,67 a titolo di "rimborso *pro rata temporis* degli interessi". Chiede altresì il rimborso delle spese di assistenza professionale sostenute per la presentazione del ricorso, da quantificarsi in via equitativa.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo, con riguardo alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo *pro rata temporis*, che la stessa è manifestamente infondata, poiché tale metodo non costituisce affatto un criterio legale inderogabile e la sua applicazione nel caso di specie – in cui pacificamente è stato convenuto che il rimborso del debito avvenisse secondo un piano di ammortamento alla francese – darebbe luogo ad evidenti ed ingiustificate storture. Rileva altresì che non è dovuto il rimborso delle spese di assistenza professionale.

L'intermediario aggiunge che a parte ricorrente è già stata offerta la restituzione dei costi non maturati (tenendo conto degli orientamenti consolidati dei Collegi, in modo da deflazionare i procedimenti ABF) attraverso l'invio formale di una proposta transattiva, alla quale tuttavia parte ricorrente non ha in alcun modo aderito.



Nonostante la mancata adesione di controparte, l'intermediario afferma di avere comunque corrisposto alla ricorrente l'importo di cui alla citata proposta transattiva mediante invio, in data 25.01.2021, di un assegno postale di euro 568,10 (comprensivo di euro 20,00 a titolo di spese di procedura), del quale produce evidenza. Rileva che il suddetto importo è stato calcolato tenendo conto dell'intero ammontare delle provvigioni/commissioni spettanti a controparte secondo il noto criterio di calcolo *pro rata temporis* e degli oneri assicurativi. Sotto quest'ultimo profilo, fa presente come il computo sia stato effettuato conformemente ai criteri di calcolo indicati nel fascicolo informativo contenente le Condizioni Generali di Assicurazione, *ex ante* portate a conoscenza del cliente e da questi accettate secondo quanto comunicato dalla compagnia assicurativa. Parte resistente sostiene che risulta con ciò senz'altro cessata la materia del contendere, avendo la ricorrente già ricevuto per intero quanto le spetta.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dalla cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

2. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*».

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo



Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

4. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

6. Nel caso di specie, va rilevato che, per quanto concerne gli interessi nominali, di cui l'istante domanda la restituzione in via proporzionale pura, parte resistente ha proceduto al rimborso degli stessi sulla base di un piano di ammortamento (cosiddetto "alla francese") a rate costanti e interessi decrescenti, per un importo pari a euro 993,47.

Orbene, una simile modalità di determinazione della quota di interessi da rimborsare deve essere considerata legittima (in tal senso v. pure Collegio di Roma, decisione n. 4185/2016). Come rilevato dal Collegio di coordinamento, con decisione n. 6167/2014, «a



di là di ogni più analitica considerazione circa l'esatta individuazione dei c.d. piani di ammortamento alla francese, denominazione che in realtà copre una tipologia variegata di metodologie di calcolo, ed anche al di là dei parimenti sofisticati trattamenti matematici che danno precisione al calcolo delle rate costanti, rimane che gli interessi corrispettivi sono necessariamente calcolati in riferimento al capitale residuo, pertanto l'effetto per cui seguendo detti piani, l'ammontare della quota di interessi rispetto alla quota di ammortamento del capitale prestato è decrescente, mentre la seconda è crescente, deriva dall'ovvio fatto che per mantenere la rata di ammortamento costante, l'ammontare degli interessi diminuisce necessariamente e quello della quota capitale relativamente si accresce, sempre che l'ammontare della rata sia maggiore dell'ammontare degli interessi mano a mano maturati».

Peraltro, questo Collegio, di recente (v. decisione n. 12183/2021), ha negato l'applicabilità del criterio lineare al rimborso degli interessi, affermando che: «la riduzione del costo totale del credito è "pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto", con conseguente "abbuono" dei soli interessi che devono ancora maturare e non di quelli già maturati per un godimento del capitale già verificatosi».

La pretesa di parte ricorrente non può dunque essere accolta.

7. Con riguardo agli oneri assicurativi, non risulta che la ricorrente, pur avendo sottoscritto in ogni altra parte il modulo di adesione, abbia apposto la propria sottoscrizione in corrispondenza della clausola specifica attestante la ricezione e presa visione delle condizioni generali di assicurazione, recanti i criteri di rimborso contrattuali applicabili. Ne consegue che la determinazione delle quote degli oneri assicurativi (relativi al premio vita e al premio impiego) da rimborsare deve essere effettuata in via proporzionale pura. Da esse vanno peraltro scomputati gli importi calcolati e già rimborsati dalle compagnie di assicurazione.

8. Alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto e tenuto conto altresì delle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Roma n. 11799/2017 – che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto di carattere *recurring*, per il loro intero importo, sia le *commissioni della mandataria* che le *provvigioni dell'intermediario del credito* –, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

| | | |
|--------------------------|---|----|
| durata del finanziamento | ▶ | 84 |
| rate scadute | ▶ | 39 |
| rate residue | | 45 |

| | | |
|-----|---|-------|
| TAN | ▶ | 6,90% |
|-----|---|-------|

| | % restituzioni |
|---------------------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare | 53,57% |
| - in proporzione alla quota interessi | 31,09% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | rimborso | tot ristoro |
|------------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | | |
| ○ | interessi (recurring) | | € 0,00 | € 0,00 | ○ | | € 0,00 |
| ○ | commissione mandataria (recurring) | € 540,96 | € 289,80 | € 168,21 | ○ | € 41,42 | € 248,38 |
| ○ | prov. Intermediario (recurring) | € 324,58 | € 173,88 | € 100,93 | ○ | € 34,88 | € 139,00 |
| ○ | premio vita (recurring) | € 105,57 | € 56,56 | € 32,83 | ○ | € 46,25 | € 10,31 |
| ○ | premio impiego [IMPONIBILE] (recurring) | € 1.681,14 | € 900,61 | € 522,74 | ○ | € 519,44 | € 381,17 |
| ⊗ | | | | | ○ | | € 0,00 |
| rimborso intermediario | | | | | | € 548,10 | -€ 548,10 |

| | |
|----------------------------|----------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 230,76 |
| interessi legali | si |

9. Per i motivi anzidetti, va invece respinta la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

10. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 231,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura. Prende atto che alla parte ricorrente è stata restituita la somma di Euro 20,00 (venti/00) versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1